

## Finanziaria 2008

## FUSIONI e SCISSIONI – IMPOSTA SOSTITUTIVA

di Emanuele Rossi

## QUADRO NORMATIVO

Con la Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244), il Legislatore ha introdotto importanti e numerose novità riguardanti il reddito d'impresa. In particolare:

- è stato **abolito** il **meccanismo** delle **deduzioni extra-contabili** (Quadro EC, Mod. Unico);
- sono state **abbassate** le **aliquote Ires (27,5%) e Irap (3,9%)**;

- è stato introdotto un **nuovo criterio di deduzione** degli **interessi passivi**, mediante la riscrittura dell'art. 96 e la contestuale abolizione degli artt. 98 (*thin cap*) e 97 (pro-rata patrimoniale), D.P.R. 917/1986. Questo e molto altro, per un vero e proprio *restyling* del D.P.R. 917/1986, in cui spicca, tra l'al-

tro, la (re)introduzione, <sup>(1)</sup> per le società aventi causa nelle operazioni di **fusione** e **scissione**, della possibilità di **affrancamento dei maggiori valori** iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

Di seguito viene fornita una breve analisi sulle modalità di applicazione della imposta sostitutiva.

## FUSIONI e SCISSIONI – IRRILEVANZA FISCALE:

come noto, le operazioni di fusione e di scissione sono fiscalmente irrilevanti. Da una parte, l'art. 172, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5272], in materia di **fusione**, sancisce l'**irrilevanza fiscale** delle **plusvalenze** e **minusvalenze** di beni realizzate dalle **società fuse o incorporate** (co. 1), dei **disavanzi** ed **avanzi** emersi in capo alla società incorporante/risultante dalla fusione (co. 2), e del **concambio** delle **partecipazioni** avvenuto in capo ai soci della **società incorporata o fusa** (co. 3).

Dall'altra, l'art. 173, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5273], che disciplina le operazioni di **scissione**, prevede in maniera speculare l'**irrilevanza fiscale** delle **plusvalenze** e **minusvalenze** di beni realizzate dalla **società scissa** (co. 1), dei **disavanzi** ed **avanzi** emersi in capo alle beneficiarie (co. 2), e del **concambio** delle **partecipazioni** avvenuto per i soci della **società scissa** (co. 3).

Neutralità triplice, quindi, nel senso che sono **fiscalmente irrilevanti**:

- sia le eventuali **plusvalenze/minusvalenze** di **beni emerse** in capo al **dante causa**;
- sia il **concambio** delle **partecipazioni** avvenuto in capo ai **soci del dante causa**;
- sia gli eventuali **disavanzi/avanzi** emersi nella **contabilità dell'avente causa**.

Detta **neutralità**, insieme al rigido meccanismo di riporto delle perdite di cui all'art. 172, co.

7, <sup>(2)</sup> ha finito per rendere fiscalmente **poco appetibili** tali **istituti**, tanto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003, molti operatori, in luogo di una **fusione**, hanno preferito aderire al **consolidato** di cui agli artt. 117 e segg., D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5217], cercando di *by-passare* altresì la **scissione**, tramite l'esecuzione di conferimenti d'azienda ex art. 175 [CFF ② 5275], in virtù della possibilità concessa al soggetto conferente, di utilizzare eventuali perdite fiscali pregresse, senza incappare nei limiti di cui al 173, co. 10.

Il Legislatore ha corretto il tiro, intervenendo sia sul **consolidato fiscale** che sul **conferimento d'azienda** ex art. 175.

Per quanto riguarda il **consolidato**, per mezzo del co. 33, dell'art. 1, L. 244/2007, i **benefici** sono stati ridotti al **mero consolidamento**, in capo alla società controllante, degli **imponibili fiscali** conseguiti dalle singole società controllate, <sup>(3)</sup> mediante la **riscrittura** dell'art. 122 e la contestuale abrogazione sia dell'art. 123 (regime di **neutralità** dei **trasferimenti infragruppo**), che della lettera a) dell'art. 134 (esclusione della **quota imponibile** dei **dividendi** distribuiti dalle società incluse nella **tassazione di gruppo**).

In riferimento al **conferimento d'azienda**, o di **singolo ramo**, è venuta meno la possibilità di derogare al regime **bi-sospensivo** di cui all'art.

(1) *Disciplina analoga era prevista dall'art. 6, D.Lgs. 358/1997, abrogato dall'art. 3, co. 2, D.Lgs. 344/2003, a far data dall'1.1.2004.*

(2) *Cui fa rinvio anche l'art. 173, co. 10, in tema di scissioni.*

(3) *Oltre alla possibilità di utilizzo «orizzontale» delle nuove regole in materia di indeducibilità degli interessi passivi, prevista dal nuovo co. 2, dell'art. 96, D.P.R. 917/1986.*

176, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5276], tramite **opzione** per il regime di **realizzo controllato** di cui all'art. 175 [CFF ① 5275], <sup>(4)</sup> così che anche tale operazione ricade in pieno nell'alveo della **neutralità**.

**FINANZIARIA 2008 – NOVITÀ:** le lett. a) e b), del co. 46, dell'art. 1, L. 244/2007, aggiungendo il co. 10-bis all'art. 172, e il co. 15-bis all'art. 173, D.P.R. 917/1986, estendono alle operazioni di **fusione** e di **scissione**, il **nuovo regime dell'imposta sostitutiva** di cui al co. 2-ter dell'art. 176, prevedendone l'applicazione con le **medesime modalità, condizioni e termini**.

In altre parole, si tratta della possibilità concessa al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, ovvero alla società beneficiaria dell'operazione di scissione, di vedersi **riconosciuti i maggiori valori** emersi a seguito di tali operazioni, **tramite opzione**, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, «per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali e immateriali (...)** di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del **12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro**». Prosegue poi, il co. 2-ter, sancendo che il **riconoscimento dei maggiori valori** avviene, ai fini dell'ammortamento, sin dal periodo d'imposta nel quale l'**opzione** viene esercitata, con l'avvertenza, però, che da tale regime di favore si **decade** allorquando il realizzo dei beni rivalutati avvenga anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione. <sup>(5)</sup>

Ai sensi del co. 47, art. 1, L. 244/2007, le nuove disposizioni si applicano alle **fusioni** e alle **scissioni**, perfezionate nel **periodo d'imposta suc-**

**cessivo a quello in corso al 31.12.2007**. Ancora, il Legislatore prevede che il **riallineamento tra valori contabili e fiscali** può essere effettuato anche in riferimento ad operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2007, purché la **sostitutiva** venga pagata su **disallineamenti** ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

Da ultimo, viene previsto che le disposizioni attuative in merito all'esercizio e agli effetti dell'opzione e per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva (che verrà versata in tre rate annuali: **30% la prima, 40% la seconda e 30% la terza**), verranno fornite mediante apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, per mezzo del quale verranno fornite anche le norme di coordinamento con le disposizioni di cui ai co. 242-249 dell'art. 1, L. 296/2006 (bonus aggregazioni).

**NORMATIVA FISCALE APERTA ai PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI:** il Legislatore, negli aggiunti co. 10-bis (art. 172) e 15-bis (art. 173), non menziona la locuzione «*emersione di maggiori valori connessi all'imputazione dei disavanzi da concambio o da annullamento*», bensì quella di «*maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni*».

Ciò in quanto l'**opzione** per l'**imposta sostitutiva** può essere esercitata sia dalle società tenute a redigere il bilancio secondo i dettami del Codice civile, opportunamente integrati dai **Principi contabili nazionali**, sia dalle società che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2005, redigono i bilanci secondo i **Principi contabili internazionali**. <sup>(6)</sup>

Infatti, l'imputazione in bilancio dei disavanzi da annullamento o da concambio riguarda solo le società che redigono il bilancio facendo riferimento al Codice civile, **non** quelle tenute a redigerlo secondo i Principi contabili internazionali, le quali, invece, stante il disposto dell'Ifrs 3, *Business Combination*, sono tenute alla presa in carico a valori correnti, degli **elementi identificabili dell'attivo** e del **passivo** dell'azienda acquisita, <sup>(7)</sup> con emersione di un **eventuale avviamento**, pari alla differenza tra il costo dell'acqui-

<sup>(4)</sup> Art. 1, co. 46, L. 244/2007.

<sup>(5)</sup> È sempre il co. 2-ter a prevedere che, in caso di decadenza, dalle maggiori imposte liquidate, per effetto del ritorno all'«originario» valore fiscale, vada decurtata l'imposta sostitutiva a suo tempo versata, ai sensi degli artt. 22 e 79, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5122 e 5179].

<sup>(6)</sup> Il D.Lgs. 38/2005 ha reso obbligatoria l'adozione dei Principi contabili internazionali per:

- le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e gli altri intermediari finanziari, che devono applicare gli Ifrs nella redazione sia del bilancio consolidato (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005) sia di quello d'esercizio (obbligatoriamente per l'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2006, facoltativamente dall'esercizio precedente);
- le società di assicurazione, che devono redigere il bilancio consolidato ias compliant, alla pari delle società di cui al punto precedente; con l'obbligo di adozione anche per il bilancio d'esercizio solo se le società considerate sono quotate, oppure non tenute a redigere il bilancio consolidato.

<sup>(7)</sup> Sempre che si tratti di operazione con la quale l'acquirente (incorporante di fusione o beneficiaria di scissione),

sizione (dato dal *fair value* delle azioni o quote emesse) e il valore delle attività e passività ride- terminate come sopra.

In altre parole, in ambito Ifrs, l'aumento di capitale sociale non viene confrontato col patrimonio netto contabile di competenza dei soci terzi, in modo da rilevare l'eventuale disavanzo da concambio da imputare:

- ad avviamento, se il differenziale positivo tra l'importo dell'aumento di capitale deliberato dall'avente causa e il patrimonio netto contabile del dante causa, riflette il maggior valore economico pagato per fattori diversi da quelli attribuibili ad un plusvalore latente dei beni costituenti il patrimonio netto del dante causa;
- agli elementi dell'attivo patrimoniale ricevuti dal dante causa, se la differenza è relativa a plusvalori latenti relativi ai *gap* esistenti tra i valori di mercato dei beni del dante causa e il loro valore contabile esposto in bilancio;
- al componente negativo iscritto a Conto economico, se il differenziale non trova giustificazione economica nell'avviamento o nel plusvalore latente dei beni ricevuti, bensì solo in un cattivo affare concluso da parte dell'avente causa.

Ove ricorra l'elemento qualificante dell'ottenimento del controllo, si verifica una presa in carico direttamente a valori correnti delle attività e passività dell'entità acquisita, con emersione di un eventuale avviamento, determinato facendo riferimento alla differenza tra costo di acquisizione (*fair value* delle azioni o quote assegnate ai soci della società dante causa) e valore corrente delle attività a passività non già precedentemente possedute, tramite partecipazioni, dal soggetto avente causa.

In tal modo l'applicazione dell'imposta sostitutiva introdotta dalla Finanziaria 2008 prescinde dai criteri valutativi adottati per la redazione del bilancio.

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:** le operazioni di fusione e di scissione continuano a prevedere, a seguito dell'entrata in vigore della Finanziaria 2008, sia la piena neutralità fiscale dei beni fuoriusciti dalla sfera giuridica del soggetto dante

causa che del concambio di azioni avvenuto in capo ai soci di quest'ultimo. Passa da radicale a facoltativa, invece, l'irrelevanza fiscale dei plusvalori emersi nel bilancio d'apertura del soggetto incorporante o risultante dalla fusione, ovvero beneficiario della scissione.

Tale possibilità di deroga al principio di neutralità contenuto nel co. 2 degli artt. 172 e 173, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5272 e 5273], andrà effettuata tenuto conto delle numerose variabili in gioco.

Posto che dalla lettura della norma risultano affrancabili non solo i beni materiali e immateriali provvisti di tutela giuridica (es. brevetti e marchi), bensì tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali di cui ai numeri I e II della lettera B) dell'attivo di Stato patrimoniale (tra cui figura anche l'avviamento), l'analisi innanzitutto verterà sull'affrancamento di poste di bilancio, per le quali il processo di ammortamento fiscalmente consentito risulta breve, in quanto, il co. 34, art. 1, L. 244/2007, eliminando la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati, di fatto allunga i tempi di recupero dell'esborso finanziario sostenuto per il pagamento dell'imposta sostitutiva.

In secondo luogo, occorrerà valutare la possibilità che il medesimo co. 34 dà all'Amministrazione finanziaria, di «disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a Conto economico (...) perché non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi». Ciò in quanto, ritenuto l'affrancamento conveniente, c'è il rischio di vedersi disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria i maggiori ammortamenti stanziati in bilancio.

In conclusione, l'affrancamento non sembra lasciare immuni gli operatori dalla scure del Fisco, tanto che, per le operazioni di fusione e scissione concluse nel corso del 2008, da cui derivino plusvalori inferiori a 5 milioni di euro attribuibili ai beni strumentali materiali e immateriali del soggetto dante causa, sembra preferibile, appurata l'operatività e l'indipendenza dei soggetti coinvolti, usufruire del bonus aggregazioni di cui alla L. 296/2006, stante la gratuità del risparmio fiscale ottenibile con la presentazione dell'interpello all'Agenzia delle Entrate.

*ottenga il controllo, non detenuto precedentemente, dell'entità acquisita, altrimenti, mancando detto elemento qualificante (in presenza di una partecipazione rilevante nell'incorporata/scissa da parte dell'incorporante/beneficiaria), la presa in carico avverrebbe a valori contabili.*